



DPR n. 602 del 1973, è stata fissata, a far data dal 15 maggio 2017, al 3,50% in ragione annuale.

Circolare INPS n. 91 del 24 maggio 2017 - "Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dal 15 maggio 2017"

La circolare specifica che la misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'art. 30 del DPR n. 602 del 1973, individuata con il suindicato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2017 al 3,50% in ragione annuale, trova applicazione, sempre a far data dal 15 maggio 2017, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi dell'art. 116, comma 9, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

INTERESSI LEGALI

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017 - "Modifica del saggio di interesse legale" (GU n. 292 del 15 dicembre 2017)

L'art. 1 del decreto provvede a fissare la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile allo 0,3 % in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

ISTAT

Comunicato dell'ISTAT contenente l'"Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni (Legge di contabilità e di finanza pubblica)." (GU n. 228 del 29 settembre 2017)

Si tratta dell'elenco periodico predisposto dall'Istituto di statistica, sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario.

In questa sede, l'"Agenzia delle entrate-Riscossione", al pari di quanto avveniva in precedenza per le società del Gruppo Equitalia, è stata ricompresa nell'ambito delle "Amministrazioni Centrali".

**NOTIFICHE****NOTIFICA MEDIANTE PEC**

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 44027 del 3 marzo 2017 – “Approvazione del modello e delle relative istruzioni per comunicare i dati relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli atti, ai sensi dell'articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”

Si tratta del primo provvedimento emanato in attuazione del settimo comma dell'art. 60 del DPR n. 600 del 1973, introdotto dal DL n. 193 del 2016, ai fini della notificazione degli avvisi e degli atti di accertamento dell'Agenzia delle Entrate.

Questo provvedimento è stato successivamente modificato e integrato dal Provvedimento, sempre del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, n. 120768 del 28 giugno 2017 (*“Modalità di comunicazione, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, dei dati relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli atti, ai sensi dell'articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”*).

Con tale ultimo provvedimento – in considerazione del combinato disposto dell'art. 26, secondo comma, del DPR n. 602 del 1973 e del citato art. 60, settimo comma, del DPR n. 600 del 1973, quali risultanti per effetto dell'art. 7-quater del DL n. 193 del 2016 - sono state specificamente disciplinate anche le modalità di comunicazione, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, dei dati afferenti all'indirizzo PEC presso cui ricevere la notifica degli atti di riscossione.

In particolare, il Provvedimento del 28 giugno 2017:

- al punto 3.2, prevede espressamente che lo stesso indirizzo PEC, comunicato esclusivamente attraverso il servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (punto 1.1), possa essere utilizzato, a decorrere dal 1° luglio 2017, anche dall'Agente della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, relativamente ai carichi ad esso affidati da tutti gli enti creditori, anche diversi dalla medesima Agenzia delle Entrate;



- al punto 3.3, dispone che l'Agente della riscossione, per le notifiche dei propri atti, può continuare ad utilizzare gli indirizzi PEC ad esso comunicati fino al 30 giugno 2017 dalle persone fisiche non esercenti attività professionale o di impresa non obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo PEC inserito nell'INI-PEC, salvi i casi di revoca dell'indirizzo precedentemente dichiarato allo stesso Agente della riscossione (con le modalità di cui al successivo punto 3.4) e comunicazione dell'indirizzo PEC tramite i servizi telematici dell'Agenzia dell'entrate di cui al citato punto 1.1;
- al punto 3.4, prevede che il contribuente possa revocare l'indirizzo PEC di cui al predetto punto 3.3, inviando all'Agente della riscossione un'apposita richiesta, con le modalità indicate da quest'ultimo sul proprio sito internet.

PLURALITÀ DI FORMALITÀ DI NOTIFICA

L'art. 19-octies del DL n. 148 del 2017, inserito in sede di conversione, contiene una serie di "Disposizioni in materia di riscossione". In particolare, il comma 2 è intervenuto sull'art. 26, primo comma, primo periodo, del DPR n. 602 del 1973, relativamente alle formalità di notifica.

Sulla scorta delle modifiche apportate dal comma in esame - nel caso in cui la notifica degli atti di riscossione venga effettuata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario ovvero dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale - *"quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta"* (comma 2).

PROCEDURE ESECUTIVE

Il citato Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito dalla Legge n. 96 del 2017), all'art. 8 (Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari) ha modificato l'art. 76, comma 2, del DPR n. 602 del 1973, stabilendo che il valore di 120.000 euro, fissato dal medesimo art. 76 per poter procedere al pignoramento immobiliare, sia ora da riferire all'intero patrimonio immobiliare



del debitore, a prescindere dal valore individuale dei singoli beni; nella previgente disciplina, era, invece, previsto che si potesse pignorare il bene del debitore solo se il valore unitario dell'immobile fosse superiore al suddetto importo.

Sono, comunque, restate ferme le limitazioni all'espropriazione poste dal comma 1 dell'art. 76 in parola, ossia l'impignorabilità dell'unico immobile di proprietà del debitore adibito ad uso abitativo, con esclusione delle abitazioni di lusso, in cui lo stesso debitore risiede anagraficamente, nonché la subordinazione della possibilità di eseguire il pignoramento al decorso di almeno sei mesi dall'iscrizione di ipoteca (ai sensi dell'art. 77 del DPR n. 602 del 1973) senza che il debito sia stato estinto.

RATEIZZAZIONE DI CREDITI COMPRESI IN PIANI DI RIEQUILIBRIO PLURIENNALE DEGLI ENTI LOCALI

L'art. 1, comma 890 della *Legge n. 205 del 2017* ha inserito all'art. 243-bis del DLgs n. 267 del 2000, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dopo il comma 7, i commi da 7-ter a 7-quinquies, che contengono disposizioni di dettaglio riguardanti la rateizzazione dei debiti fuori bilancio degli enti locali, nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale disciplinata dallo stesso art. 243-bis del DLgs n. 267 del 2000. Al fine di pianificare tale rateizzazione:

- agli enti locali è riconosciuta la facoltà di richiedere all'Agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria afferenti alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente, con pagamenti mensili fino ad un massimo di 10 anni (commi 7-bis e 7-ter);
- alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina dettata - in tema di dilazione di pagamento da parte degli agenti della riscossione - dall'art. 19 del DPR n. 602 del 1973, comma 1-quater (effetti sulle misure cautelari e sulle azioni esecutive a seguito della presentazione della richiesta di rateizzazione), comma 3 (disposizioni sulla decadenza dalla rateizzazione e



relative conseguenze), e comma 3-bis (effetti del provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione sul piano di rateizzazione concesso) e si prevede che sono dovuti anche gli interessi di dilazione di cui all'articolo 21 del predetto DPR n. 602 del 1973 (comma 7-bis);

- a garanzia del pagamento delle rate l'ente locale è tenuto a rilasciare apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 206 del richiamato D.gs n. 267 del 2000 (comma 7-quinquies).

Le modalità di applicazione delle norme introdotte sono rimesse ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottare di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del comma in esame (comma 7-quater).

RECLAMO E MEDIAZIONE

Nell'ambito del processo di deflazione del contenzioso innanzi alle commissioni tributarie, l'art. 10, comma 1 del citato DL n. 50 del 2017, modificando l'art. 17-bis, comma 1, del DLgs n. 546 del 1992, ha aumentato da 20.000,00 a 50.000,00 euro l'importo del valore delle controversie tributarie per le quali il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Questa nuova previsione - che estende, quindi, l'ambito di operatività dell'istituto della mediazione introdotto dal DL n. 98 del 2011 - troverà applicazione con riferimento agli atti impugnabili notificati dal 1° gennaio 2018.

In proposito, occorre, comunque, tenere presente che il comma 3-bis dello stesso art. 10 del DL n. 50 del 2017 ha aggiunto al menzionato art. 17-bis del DLgs n. 546 del 1992 il nuovo comma 1-bis, al fine di escludere dalla mediazione *"i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014"*.

Ciò posto, si segnala, inoltre, che il comma 3 dell'art. 10 del DL n. 50 del 2017 estende all'Agente della riscossione il regime di parziale esonero dalla responsabilità a suo tempo stabilito, per i rappresentanti degli enti creditori che concludono la mediazione o accolgono il reclamo, dall'art. 39, comma 10, del DL n. 98 del 2011.



Il predetto regime di responsabilità è disciplinato dall'art. 29, comma 7, del DL n. 78 del 2010 - cui rinvia l'art. 39 del DL n. 98 del 2011 - che, avendo riguardo ad altri istituti deflattivi del contenzioso contemplati dall'ordinamento (ad esempio: transazione fiscale, adesione all'accertamento, conciliazione giudiziale) - limita ai soli casi di dolo la responsabilità derivante dalle "valutazioni di diritto e di fatto operate" ai fini della definizione delle relative procedure.

In virtù della modifica in argomento, dunque, in coerenza con quanto già disposto per i rappresentanti degli enti creditori, si applica anche all'Agente della riscossione la limitazione alle sole ipotesi di dolo della responsabilità derivante dalle valutazioni di diritto e di fatto compiute ai fini dell'accoglimento del ricorso-reclamo e della conclusione della mediazione.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 22 dicembre 2017 - "Modifica ai fogli avvertenze della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602"

Cfr. informativa nella sezione "CARTELLA DI PAGAMENTO" (vedi sopra).

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2017 - "Reclamo/mediazione tributaria – Modifiche apportate dall'articolo 10 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 – Chiarimenti e istruzioni operative".

La circolare fornisce chiarimenti in merito alle modifiche apportate, in materia di contenzioso tributario, dall'art. 10 del DL n. 50 del 2017 (ferme restando, per le parti dell'istituto rimaste invariate, le indicazioni rese dalla stessa Agenzia delle Entrate con i precedenti documenti di prassi).

In particolare, si segnala il paragrafo 3, riguardante la "limitazione di responsabilità dell'Agente della riscossione", in cui si precisa che l'intervento normativo di cui al predetto art. 10 "appare coerente con l'estensione dell'ambito di applicazione del reclamo/mediazione agli atti emessi dall'Agente della riscossione, operata dall'art. 9, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 e risponde alla necessità di evitare



una ingiustificata disparità di trattamento, rispetto agli enti impositori, dell'Agente della riscossione".

RIMBORSI IN CONTO FISCALE

Il Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, all'art. 1, commi 4-bis e 4-ter, inseriti in sede di conversione (cfr. Legge n. 96 del 2017) ha dettato disposizioni in ordine ai rimborsi in conto fiscale di cui all'art. 78 della Legge n. 413 del 1991, stabilendo, in particolare, che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, questi rimborsi "sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241", a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio » (comma 4-bis).

Le modalità di attuazione saranno definite con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che dovrà essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge n. 50 del 2017, vale a dire entro il 22 settembre 2017 (comma 4-ter).

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 dicembre 2017 - "Modalità di attuazione delle disposizioni in materia di rimborsi da conto fiscale" (GU n. 5 dell'8 gennaio 2018)

Tale decreto attuativo ha declinato gli adempimenti, e i connessi scambi di informazioni, che la Struttura di gestione, gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e gli Agenti della riscossione devono effettuare per il pagamento dei rimborsi in conto fiscale di cui all'art. 78 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Per quanto concerne l'ambito di applicazione delle norme in esso contenute, l'art. 1 del decreto stesso lo individua nei rimborsi da conto fiscale "pagati ai contribuenti a partire dal 1° gennaio 2018, a prescindere dal periodo d'imposta a cui si riferiscono".

Per l'approvazione dei contenuti e delle modalità di trasmissione dei flussi informativi tra l'Agenzia delle Entrate e gli agenti della riscossione relativi ai



rimborsi in parola, l'art. 6, comma 3 del decreto rinvia ad un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 dicembre 2017 - "Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione delle informazioni tra l'Agenzia delle entrate e gli agenti della riscossione ai fini del pagamento dei rimborsi in conto fiscale, di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, da parte della Struttura di gestione, di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

Con tale Provvedimento, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, in attuazione dell'art. 6, comma 3, del DM 22 dicembre 2017, ha approvato i contenuti e le modalità di trasmissione dei flussi informativi tra l'Agenzia delle Entrate e gli agenti della riscossione ai fini del pagamento dei rimborsi in conto fiscale.

SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DA PARTE DELLE PP.AA. EX ART 48-BIS

L'art. 1 della *Legge di bilancio n. 205 del 2017*, ai commi da 986 a 989 è intervenuto sulla disciplina relativa alla sospensione dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'art 48-bis del DPR n. 602 del 1973.

In particolare, il comma 986 ha modificato il comma 1 del richiamato art. 48-bis, riducendo, da 10.000 a 5.000 euro, la soglia minima dell'importo da corrispondere a terzi per il quale le PA devono verificare, prima di procedere al pagamento, se il beneficiario è moroso (per una somma di pari ammontare, ossia 5.000 euro) nell'assolvimento di obbligazioni derivanti da iscrizioni a ruolo.

Coerentemente, il successivo comma 987:

- alla lett. a), ha ridotto il suindicato limite di importo, da 10.000 a 5.000 euro, anche nell'ambito del regolamento di attuazione dello stesso art. 48-bis, approvato con il DM 18 gennaio 2008, n. 40, così operando un allineamento della normativa secondaria;



- alla lett. b), modificando l'art. 3, comma 4 del predetto DM. n. 40 del 2008, ha aumentato, da 30 a 60 giorni, il periodo nel quale il soggetto pubblico, in attesa degli esiti del controllo della morosità e dell'eventuale pignoramento, deve sospendere il pagamento di importo superiore a 5.000 euro.

Ciò, fermo restando il potere regolamentare previsto dall'art. 48-bis, comma 2, del DPR n. 602 del 1973 (comma 988).

Il comma 989, infine, stabilisce che le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1° marzo 2018.

PROVVEDIMENTI VARI

EQUO COMPENSO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI

Il DL n. 148 del 2017, all'art. 19-quaterdecies, inserito in sede di conversione (cfr. Legge n. 172 del 2017), e, successivamente, la Legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), all'art. 1, commi 487 e 488, hanno dettato norme in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati. Al riguardo, per quanto di interesse per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'art. 1, della legge n. 205 del 2017, al comma 488, aggiunge il comma 4-bis all'art. 19-quaterdecies del DL n. 148 del 2017 e prevede che lo stesso art. 19-quaterdecies non si applichi agli agenti della riscossione, i quali sono, comunque, tenuti a garantire, al momento del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera.

RIVERSAMENTI

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 12 dicembre 2017 - "Modalità di riversamento all'Erario dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto del mese di dicembre 2017".

Con il provvedimento, si disciplinano, come di consueto, i tempi e le modalità per il riversamento all'Erario delle somme versate alle banche, agli uffici postali



e agli agenti della riscossione a titolo di acconto IVA (cfr. art. 6, commi 2 e 5-bis della Legge n. 405 del 1990).

CREDITI RISCOUOTIBILI MEDIANTE RUOLO

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10 gennaio 2018 – “Autorizzazione alla riscossione a mezzo ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dei crediti derivanti dall'azione di regresso nei confronti del costruttore per il recupero dell'indennizzo corrisposto agli acquirenti di immobili da costruire di cui al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122.” (GU n. 18 del 23 gennaio 2018).

Il decreto autorizza, ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del DLgs n. 46 del 1999, la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dal “Fondo di solidarietà per gli acquirenti di immobili da costruire recuperati da CONSAP S.p.a.”, in qualità di gestore del Fondo stesso e derivanti dall'azione di regresso di cui all'art. 14, comma 7, del DLgs n. 122 del 2005, esercitata nei confronti del costruttore per il recupero dell'indennizzo corrisposto all'acquirente di immobili da costruire, sulla base delle disposizioni contenute nel medesimo DLgs n. 122 del 2005.

ESTENSIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI

Messaggio dell'INPS n. 322 del 23 gennaio 2018 – “Art. 1 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. Definizione Agevolata dei crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione ed effetti ai fini della verifica della regolarità contributiva – Durc on line. Annulla e sostituisce msg 142/2018”

Con tale messaggio, che annulla e sostituisce il precedente n. 142 del 2018 sul punto, l'INPS, tenuto conto del nuovo quadro normativo delineato dall'art. 1, del DL n. 148 del 2017 in materia di estensione della Definizione Agevolata dei carichi, fornisce una serie di indicazioni in merito.

In particolare, al paragrafo 3 (“Riflessi della normativa sulla verifica della regolarità contributiva – Durc on line”), l'Istituto dà atto di aver interessato



L'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di "valutare se il rinvio letterale all'articolo 6 del decreto legge n. 193/2016, operato dall'articolo 54, comma 1, del decreto legge n. 50/2017, consenta o meno di ritenere suscettibile di applicazione la regolamentazione ivi contenuta anche alle ipotesi oggi disciplinate" dall'art. 1, comma 4, lett. a) e b) del DL n. 148 del 2017.

Al riguardo, si riferisce che l'Ufficio Legislativo interpellato "ha chiarito che il riferimento contenuto in entrambe le norme citate alle previsioni dell'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 fa ragionevolmente ritenere, secondo la più condivisibile interpretazione sistematica di tali disposizioni, che il complessivo meccanismo conseguente alla "Definizione Agevolata" prevista dalla disposizione del 2016 si applichi a tutti i casi di definizione, compresi quelli previsti dalle norme estensive contenute nel decreto-legge n. 148 del 2017. Pertanto, anche in tali ipotesi appare applicabile la regola che consente il rilascio del D.U.R.C. sin dal momento della presentazione della domanda di Definizione Agevolata, secondo le disposizioni previste nelle norme indicate".



▶ ALTRA NORMATIVA

Le principali norme che hanno avuto o avranno riflessi sulla gestione e sul bilancio dell'Agenzia sono di seguito descritte.

Norme contenenti disposizioni di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica

Agenzia delle entrate-Riscossione, come già le società del Gruppo Equitalia sciolte per effetto dell'art. 1 del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, cui l'Ente è subentrato a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali, è ricompresa nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche incluse nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 228 del 29 settembre 2017.

Ne consegue l'assoggettamento dell'Agenzia a diverse misure di contenimento della spesa pubblica, di seguito rappresentate, previste dalla normativa in tema di finanza pubblica, già applicate dalle disciolte società del Gruppo Equitalia in affiancamento alle iniziative intraprese fin dal 2006 dal citato Gruppo in tema di razionalizzazione della gestione economica e finanziaria.

A tal proposito si segnala, che ai sensi dell'art. 1 c. 6-bis del DL n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, i risparmi di spesa conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono versati da Agenzia delle entrate-Riscossione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, nei limiti del risultato d'esercizio dell'ente stesso.

Per questo motivo, quindi, i versamenti previsti per il secondo semestre 2017 sono stati sospesi in quanto effettuati quale distribuzione dell'eventuale utile realizzato.



Al riguardo si rappresenta che l'utile consolidato al 30 giugno 2017, pari a Euro 1.162.330, è stato riversato - ad esito dell'approvazione dei bilanci delle ex società del Gruppo Equitalia - allo specifico Capitolo del bilancio dello Stato.

Parimenti l'utile conseguito al 31 dicembre 2017 sarà riversato al capitolo del bilancio dello Stato secondo le previsioni del citato art. 1 comma 6 bis del DL193/2016, per l'importo, dovuto in applicazione della citata normativa per l'intero anno 2017, al netto dell'importo già versato con riferimento al bilancio al 30 giugno 2017.

L'ammontare complessivamente dovuto in applicazione della normativa sulla spending review ricomprende le ulteriori voci di costo (missioni non istituzionali, formazione e auto aziendali) oggetto di contenimento per effetto della nuova configurazione di ente pubblico.

Decreto Legge n. 112/08

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 61 del DL n. 112/08 e in applicazione di quanto indicato dalla Circolare MEF-RGS n. 36 del 23/12/2008, l'Ente ha rilevato l'ammontare dei prescritti risparmi di spesa determinati sulla base delle spese sostenute dalle ex società del Gruppo Equitalia e in particolare nella misura del 50% delle spese sostenute nell'esercizio 2007 per studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza, e del 70% delle spese per sponsorizzazioni sostenute per il medesimo anno.

Decreto Legge n. 78/10

Anche il DL n. 78/10, convertito con la Legge n. 122/2010, ha introdotto specifiche disposizioni volte a contenere la spesa delle Amministrazioni ricomprese nel sopra richiamato elenco ISTAT. In considerazione del dettato normativo e tenuto conto anche dei contenuti delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 40 del 23 dicembre 2010 e n. 12 del 15 aprile 2011, sono state disposte le misure di contenimento ivi previste. La Legge 27 febbraio 2017, n. 19, di



conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante "Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative" (cd. "Decreto Milleproroghe") ha modificato l'art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi), comma 3, del Decreto Legge in commento, stabilendo che sino alla data del 31 dicembre 2017 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT (tra cui rientra anche l'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione), non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

Decreto Legge n. 52/12 e Decreto Legge n. 69/13

Il DL n. 52/2012, convertito in Legge 6 luglio 2012, n. 94, e successivamente il DL n. 69/2013, all'art.49-bis, hanno modificato alcune modalità nel processo degli acquisti della P.A., ai fini della maggiore trasparenza ed economicità.

Decreto Legge n. 95/12 (cd Spending review)

Il DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012, ha disposto diverse misure urgenti in tema di revisione della spesa pubblica, tra le quali si evidenziano:

- il rafforzamento dell'utilizzazione degli strumenti di acquisto centralizzato della Consip SpA, con l'obbligo di ricorrervi in tutti i casi di acquisto di utenze energetiche, idriche e telefoniche (utilities companies) e nei casi in cui, tra gli strumenti della Consip SpA, vi siano offerte di beni e servizi a condizioni migliori di quelle applicate dai fornitori correnti e questi non acconsentano a ridurre le condizioni economiche allo stesso livello;
- inapplicabilità *ope legis* degli aggiornamenti dei canoni di locazione degli immobili condotti dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione. Il relativo termine è stato prorogato prima al 31 dicembre 2017 con il DL n. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19 (cd. decreto Milleproroghe 2017) e da ultimo al 31 dicembre 2018 con l'art. 1,



co. 1125, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*”;

- la riduzione obbligatoria del 50% delle spese per le autovetture aziendali e i buoni taxi rispetto al 2011;
- la fruizione obbligatoria delle ferie e dei riposi spettanti al personale, che in nessun caso danno diritto alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, nonché l'imposizione di un tetto al valore dei buoni pasto, che al massimo può ammontare ad euro 7,00;
- più in generale, la riduzione di tutte le spese per consumi intermedi in misura del 5% per il 2012 e del 10% dal 2013 rispetto a quanto sostenuto per il 2010. Con l'introduzione del DL 66/14 l'importo del contenimento di spesa è stato integrato della quota di un ulteriore 5% sui consumi intermedi sostenuti nel 2010.

Per la definizione del perimetro dei consumi intermedi le ex società del Gruppo Equitalia hanno esaminato il totale della voce consolidata “altre spese amministrative” provvedendo ad individuare tra le stesse quale tipologia di costo potesse rientrare nella definizione di “consumi intermedi”. L'analisi condotta è stata svolta tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare RGS 5/2009.

Legge n. 208/15 (Legge di Stabilità 2016)

La legge di stabilità 2016 contiene alcune disposizioni di interesse per Agenzia delle entrate-Riscossione. Si riportano di seguito le misure di maggior rilievo, tutte contenute all'articolo 1 della legge.

In particolare:

- al comma 508, viene previsto un sistema per la definizione e la pubblicizzazione dei parametri di qualità e prezzo relativi ai beni e servizi acquisti con le convenzioni Consip SpA e dei soggetti aggregatori;
- con il comma 511 è data facoltà di recesso dai contratti sottoscritti aderendo a Convenzioni e Accordi quadro Consip SpA, se questa



provveda alla rinegoziazione del relativo accordo o convenzione con clausola di revisione o aggiornamento dei prezzi nei casi di intervenuta variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 10%, come rilevata dalle rispettive Authorities di settore;

- al comma 512 e ss., per razionalizzare la spesa per acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, è sancito che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nell'elenco ISTAT devono rivolgersi esclusivamente a Consip SpA (e agli altri soggetti aggregatori) per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti, al fine di conseguire l'obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA (o altri soggetti aggregatori), nonché tramite la SOGEI SpA. Le amministrazioni possono acquisire beni o servizi informatici al di fuori della suddetta previsione solo con autorizzazione dell'organo di vertice e comunicandolo all'AGID. Le violazioni costituiscono presupposto per responsabilità disciplinare e danno erariale. Con la Circolare 17 maggio 2016 n.16 la Ragioneria Generale dello Stato ha precisato che il risparmio di spesa annuale nella misura sopra indicata del 50% (comma 515) è da conseguire come media nel triennio 2016-2018. L'AGID, con Circolare n. 2 del 24 giugno 2016, aveva definito le modalità con le quali le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), avrebbero potuto procedere agli acquisti di beni e servizi informatici nelle more della definizione del "*Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione*". Tale Circolare deve ritenersi ad oggi superata in quanto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2017, è stato approvato il "*Piano triennale per l'informatica 2017-2019*", predisposto dall'AGID ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 513, della Legge n. 208/2015.